

REGOLAMENTO dei P.A.A.S., PUNTI di ACCESSO ASSISTITO ai SERVIZI on line e a INTERNET

Premessa

Scopo del presente regolamento è quello di affermare e rafforzare l'identità del PAAS per favorirne una maggiore riconoscibilità all'esterno, definire la sua funzione e indirizzare la progettazione e l'attività, garantendone livelli di qualità e conformità agli obiettivi del progetto (Delibera Giunta regionale n.1120/2004) e delle sue necessarie evoluzioni.

Per garantire un adeguato e durevole livello di qualità dei servizi offerti all'interno dei PAAS e favorirne la loro specializzazione in settori e target specifici è stato individuato un **nuovo contratto di servizio**.

La **qualità del servizio** erogato sarà l'elemento caratterizzante e propulsore per futuri interventi e progetti che coinvolgeranno i PAAS, nonché elemento vincolante per futuri finanziamenti. Le corrette modalità di erogazione del servizio sarà alla base di ogni intervento favorendo al contempo una maggiore sinergia tra i livelli pubblici e associazionismo e, insieme, una più rilevante e qualificata penetrazione sociale.

Una qualità controllata e **regolamentata** consentirà l'utilizzo delle risorse in un contesto progettuale e all'interno di attività mirate in modo più corretto e responsabile, in accordo con gli scopi informativi, ricreativi ed educativi che la rete dei PAAS si prefigge.

Art. 1. Definizione e finalità dei PAAS

1. PAAS è l'acronimo di "Punto di Accesso Assistito ai Servizi ". Il PAAS è un servizio di assistenza che viene offerto ai cittadini per il reperimento di servizi on-line al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono l'accesso dell'utenza alla società dell'informazione e della conoscenza. Il PAAS è un luogo dove esiste un **servizio di assistenza gratuita** offerto ai cittadini per il reperimento di servizi on-line, un servizio aperto ai cittadini secondo un **orario settimanale**, dotato di **strumentazione e risorse tecnologiche e telematiche**.

E' un luogo **presidiato da soggetti associazionistici** dove i cittadini possono trovare attività di animazione e formazione.

2. Lo scopo principale del PAAS è **garantire l'accesso dei cittadini** alla società regionale dell'informazione e della conoscenza, diffondere le opportunità di partecipazione, rimuovere il divario digitale, promuovere e **far conoscere i servizi online** e, in particolar modo, i servizi **offerti dalle pubbliche amministrazioni**. I PAAS, seguendo i dettami dell'Agenda digitale europea, devono contribuire, ampliare e potenziare le competenze digitali di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalla posizione geografica o dalla situazione economica, contribuire all'inclusione nella società delle persone svantaggiate in modo che tutti possano partecipare pienamente alla società digitale e al mercato del lavoro.

3. Ai PAAS sono collegate **iniziative di promozione** volte alla conoscenza dei servizi offerti on line, svolte dalle Associazioni, dal Comune e dalla Regione Toscana.

4. Il PAAS è dunque un **servizio pubblico** che si distingue da un internet point per identità, funzione e obiettivi e l'accesso ad internet è solamente uno degli strumenti per il raggiungimento di tali obiettivi.

L'assistenza degli operatori, la collocazione nel territorio, le iniziative, la presenza delle associazioni nell'attività e la rete stessa determinano la sua **diversificazione dagli internet point** e favoriscono la sua maggiore penetrazione sociale.

5. I PAAS si configurano quindi come un servizio esposto dalla PA a favore dei cittadini per l'utilizzazione delle soluzioni telematiche **in materia di Società dell'Informazione e della Conoscenza**, realizzate in questi anni, nell'ambito delle normative regionali e con il supporto delle Associazioni di volontariato. In questo senso i PAAS non possono offrire i servizi propri degli Internet Point privati e da questi non devono essere visti come loro potenziali concorrenti.

Art. 2. Accesso assistito

1. L'accesso ad Internet e ai servizi ivi reperibili si svolge in presenza e **con l'assistenza di un operatore**, che collabora nell'individuazione dei bisogni ed orienta l'attività dell'utente.

2. Il presente regolamento disciplina le attività del PAAS negli **orari di apertura** concordati con contratto con l'Amministrazione comunale o l'associazione e comunicati a Regione Toscana (si veda art.10) L'**orario** insieme al **logo del PAAS** sono **esposti e ben visibili** sia all'esterno della sede sia nell'entrata di accesso alle postazioni. L'eventuale utilizzo delle postazioni in altri orari e/o per attività diverse da quella istituzionale ricade completamente sulla responsabilità dell'Associazione che gestisce il PAAS.

3. La modalità con accesso totalmente assistito e mediato (l'operatore del PAAS lavora direttamente al computer mostrando solo i risultati all'utente) può sempre essere adottata come soluzione di gestione del servizio in caso di utenza "problematica".

Art. 3 Attività previste e consentite presso i punti di Accesso assistito

I punti PAAS sono finalizzati ad offrire ai cittadini interventi e percorsi assistiti di accesso a servizi della PA in rete.

Le attività previste nei punti PAAS sono quelle che favoriscono la creazione e l'ampliamento delle competenze digitali attraverso interventi assistiti di alfabetizzazione digitale e uso di Internet.

Gli utenti dei punti si avvalgono dell'aiuto e dell'interventi di orientamento svolti dagli operatori

Attraverso i punti PAAS è possibile:

1. Utilizzare e promuovere i **servizi on line** offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali (servizi di e-government, socio sanitari, ecc.)

2. Partecipare a **interventi formativi**, o di orientamento in tema di alfabetizzazione informatica, seguire **corsi** per acquisire, o migliorare le proprie competenze informatiche. Effettuare attività di formazione, mediante servizi di **e-learning** e FAD (Formazione a Distanza).

3. Condividere le attività di sperimentazione di servizi di **partecipazione** democratica realizzati dalle PA.

4. Fruire dei **servizi associativi** o di *interesse associativo*, esposti dalle associazioni di volontariato che partecipano al progetto.

5. Aderire ai **progetti** proposti dalla Rete dei punti PAAS o dalla Rete telematica regionale RTRT attraverso apposite iscrizioni.

6. Compilare **sondaggi** e **inchieste** promosse nei punti per valutare bisogni e necessità specifiche caratterizzanti l'utenza del PAAS o della cittadinanza locale.

I soggetti interessati sono invitati a conformarsi agli obiettivi e alle attività proprie del progetto Rete dei Paas.

Art. 4 Attività progettuali

I PAAS devono collocarsi all'interno di **progetti di inclusione digitale**, costruiti nell'ambito delle finalità e delle competenze istituzionali degli enti ed in collaborazione con le associazioni promossi dalla Rete dei PAAS e dalla comunità europea. L'accesso ad internet è previsto esclusivamente per la realizzazione di questi progetti. Si tratta tipicamente di progetti di alfabetizzazione informatica e miglioramento delle competenze digitali, di supporto all'uso di servizi di e-government, di utilizzazione di forme di e-learning, di sperimentazioni di servizi mirati, di partecipazione e inclusione digitale attraverso attività di animazione rivolte principalmente a soggetti delle fasce svantaggiate della popolazione.

Art. 5 Gratuità del servizio

Il servizio è **gratuito** ed è aperto a tutti, ma sono privilegiati i soggetti definiti più "bisognosi" o "svantaggiati": hanno, infatti, la precedenza quei soggetti che non hanno conoscenze informatiche, o che sono sprovvisti di strumentazione propria.

Art. 6 Accesso al servizio – Identificazione

La legge n.10 del 26 febbraio 2011 che converte il decreto -*legge* "Milleproroghe" n. 225 del 29 dicembre 2010, modifica i principi di quello che era definito il "decreto Pisano", decreto-legge n.144/2005 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale") più precisamente viene modificato il comma 1 e abrogati i commi 4 e 5 dell'art 7 DL 144/2005.

Per chi offre connessione, senza essere un Internet point, non ha più l'obbligo di richiedere la licenza al Questore, inoltre si considera superato l'obbligo di identificare l'utente ammesso alla navigazione e di tracciare il traffico telematico.

Trattandosi di reti pubbliche rimane comunque attiva, come fonte normativa, il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs. 259/2003) pur avendo in alcuni aspetti indicazioni divergenti.

In attesa di un *consolidamento interpretativo*, sembra prudente (e non in contrasto con le norme sulla protezione dei dati) **mantenere le precedenti procedure di identificazione dell'utente e di conservazione dei dati del traffico telematico**.

Questo, inoltre, ha lo scopo di proteggere lo stesso "operatore PAAS" in concomitanza di un reato compiuto da un utente durante l'orario di apertura PAAS e in una delle postazioni controllate dallo stesso operatore. L'identificazione dell'utente, della postazione e del tempo di navigazione permetterà alla polizia Postale di risalire all'utente responsabile dell'eventuale reato.

L'accesso al servizio, con la procedura identificativa, garantisce maggior livello di qualità al monitoraggio stesso permettendo più dettagliate estrapolazioni statistiche a dimostrazione e garanzia del servizio stesso .

Queste le procedure :

1. L'utente per poter utilizzare il servizio deve presentarsi **munito di un documento di riconoscimento**; sono validi come documenti di identità o di riconoscimento equipollenti i documenti di cui all'art. 35 del DPR 445/00. Al primo accesso l'operatore farà la fotocopia del documento, farà firmare all'utente il **consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali** e gli

assegnerà un numero progressivo univoco. Tale progressivo verrà annotato sulla fotocopia del documento e utilizzato al momento dell'accesso ogni volta che l'utente si presenterà al PAAS. Le fotocopie dei documenti d'identità e gli altri documenti dovranno essere conservati dagli operatori in luogo idoneo a garantire la riservatezza dei dati.

2. L'utente **privo del documento** di riconoscimento **non potrà accedere** al servizio.

3. All'utente, dopo avere effettuato la prima **registrazione** verrà rilasciato un numero di accesso (e/o dove possibile un tesserino PAAS).

4. L'utente che partecipa ai progetti deve dichiarare la propria adesione e rispondere ai sondaggi richiesti

5. L'operatore del PAAS registra l'utente e tramite l'identificazione sull'apposito sito web o **procedura di monitoraggio**, indicata da Regione Toscana, registra la presenza dell'utente alla postazione e l'orario in cui si svolge; pertanto l'utente **rimane rintracciabile**, e la relativa documentazione informatica, viene conservata e mantenuta a disposizione degli organi giudiziari e di polizia in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 Privacy

1. L'utente deve essere informato, ai sensi della vigente **disciplina sulla privacy** (D.Lgs. 196/2003), sulle modalità di accesso al servizio e sul trattamento dei dati personali come da informativa data in visione e accettata dall'utente.

2. Preso atto dell'**informativa**, l'utente, con l'apposizione della **firma** sul registro anagrafica del PAAS, acconsente al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 Connettività:

La connettività deve essere ADSL ad almeno 4 Mbyte, fornita da ISP accreditati presso il TIX. Ove e fin quando nella zona della sede operativa del PAAS non sia disponibile ADSL, sono accettati altri tipi di connettività.

Art. 9 Postazioni di lavoro

1. Ogni PAAS dovrà avere almeno **tre postazioni di lavoro**, in rete tra loro ed entrambe collegate a, internet, corredate di **lettore** di certificati digitali e smart card.

2. Ogni PAAS dovrà avere almeno una **stampante**, condivisibile in rete da tutte le postazioni.

3. Ogni PAAS potrà avere una dotazioni di videoconferenza e un Monitor a 40 pollici.

4. E' fatto obbligo installare su almeno una delle postazioni eventuali distribuzioni di software che potranno essere predisposte nell'ambito della progettualità di RTRT o degli interventi di e.Toscana.

5. E' consigliato l'uso di software open source.

Art. 10 Orario minimo di apertura

1. Ogni sede PAAS dovrà essere aperta al pubblico per almeno **sei ore settimanali**, di cui almeno **2 in orario serale** (dopo le 18) o **festivo/prefestivo** (sabato/domenica).

2. La mancata apertura in fascia serale o festiva/prefestiva dovrà essere preventivamente autorizzata da Regione Toscana, sulla base di motivata richiesta presentata congiuntamente dall'Ente responsabile e dalle Associazioni che gestiscono il Paas.
3. L'orario di apertura dovrà essere **esposto in maniera visibile** dall'esterno della sede e non potrà essere variato se non previa comunicazione al Comune che si farà carico di trasmettere il nuovo orario a Regione Toscana almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio della nuova apertura.

Art. 11 Presenza degli operatori

Durante l'orario di apertura deve essere garantita la presenza degli operatori per fornire l'adeguato supporto agli utenti, attività che dovrà essere completamente gratuita.

Art. 12 Compiti degli operatori

Gli operatori sono a disposizione degli utenti, per chiarimenti ed assistenza riguardante l'utilizzo di internet allo scopo di supportare l'accesso ai mezzi informatici.

Art. 13 Svolgimento del servizio

1. **L'apertura e la chiusura** delle sessioni di collegamento ad internet devono **essere effettuate dagli operatori**.
2. Qualora il numero delle apparecchiature disponibili si riveli insufficiente a far fronte alle richieste dell'utenza, avranno la **precedenza nell'utilizzo** i soggetti che non hanno conoscenze informatiche o che, sprovvisti di computer e connettività, non possano accedere in altro modo alle informazioni ed esercitare questo fondamentale diritto democratico.
3. Le postazioni possono essere utilizzate dagli utenti anche per uso "off-line" (come ad esempio per scrivere con videoscrittura o fare operazioni con foglio elettronico) solamente qualora l'operatore ritenga che l'attività dell'utente è **in accordo con gli scopi** educativi, informativi e le finalità del PAAS, e qualora ciò sia possibile anche in relazione alle esigenze degli altri utenti. In ogni caso non è possibile lasciare i propri documenti sulle postazioni PAAS alla fine di ogni sessione di lavoro.
4. Agli utenti non è consentito spegnere o accendere il computer di propria iniziativa, per **evitare danni alle macchine**.
5. Gli utenti **non devono cancellare, modificare** o alterare in qualunque forma o modo i dati o i files presenti sulle macchine, ad eccezione degli eventuali documenti da essi stessi prodotti.
6. Gli utenti non possono eseguire applicazioni o utilizzare software diversi da quelli installati a cura del gestore, né eseguire programmi scaricandoli on line.
7. E' **vietato scaricare software** a meno che questo non rientri in attività e percorsi formativi o comunque rispondenti agli obiettivi della Rete dei Paas.
8. Gli utenti sono, comunque, tenuti a **non prelevare o depositare informazioni, applicazioni** o documenti che possono in un qualche modo recare danno a cose, persone o istituzioni, ai sensi della normativa vigente.

9. Il **trasferimento** da parte dell'utente **di files** su dischetto, penna USB, o la masterizzazione di CD ROM, DVD, o qualunque altro supporto **deve avvenire solo in presenza e con l'autorizzazione** dell'operatore.

10. Dalle postazioni sono permesse **operazioni di posta solo in un contesto progettuale** e solo se si svolge all'interno di un'attività mirata, limitatamente ai servizi free disponibili sulla rete e sotto la diretta responsabilità dell'utente. Non è possibile mantenere sulla postazione copia della casella di posta.

11. Gli utenti devono **rispettare i diritti di proprietà intellettuale** facendo solo copie autorizzate di dati ed evitare di scaricare programmi e dati coperti da copyright, essendo direttamente responsabili, civilmente e penalmente, a norma delle leggi vigenti, dell'uso fatto del servizio internet.

12. E' espressamente **vietata la consultazione di siti pornografici o pedofili**, contro i diritti umani o che incitino alla violenza.

13. **Non** è consentito praticare **giochi d'azzardo** mediante Internet, né altri giochi se non espressamente autorizzati dall'operatore.

14. **Non** è consentito **fare acquisti od assumere obblighi contrattuali** che comportino costi a carico della struttura che ospita il PAAS a meno che questo non rientri in attività e percorsi formativi o comunque rispondenti agli obiettivi della Rete dei Paas.

15. **Non** è consentito utilizzare la **postazione per transazioni commerciali o finanziarie** a scopo di lucro o commerciale.

16. **L'utente è responsabile** a tutti gli effetti, civili e penali, delle operazioni da lui compiute durante il collegamento internet, il PAAS e i suoi operatori declinano ogni responsabilità al riguardo.

17. E' **vietato** utilizzare programmi di **condivisione files "peer to peer"**.

18. Il **Comune e le Associazioni non rispondono** in alcun modo **per problemi derivanti dall'utilizzo di password introdotte dall'utente**, o precedenti utenti, su siti internet ad accesso validato.

19. **L'uso delle stampanti è consentito solo in un contesto progettuale** e solo se si svolge all'interno di un'attività mirata, non è comunque consentita la stampa di elaborati e/o documenti redatti dall'utente se non diversamente stabilito dall'ente o dall'associazione. In quest'ultimo caso il comune o l'Associazione **possono richiedere un contributo economico per le stampe effettuate**.

Art. 14 Responsabilità e obblighi dell'utente

1. Gli utenti dei PAAS sono obbligati a **usare le postazioni in modo corretto** e responsabile, in accordo con gli scopi educativi, informativi e ricreativi per i quali sono state create.

2. L'utente è **responsabile a tutti gli effetti, civili e penali**, delle operazioni da lui compiute.

3. Il Comune ha facoltà di promuovere, se e in quanto ne esistano i presupposti, **azioni di rivalsa economica per danneggiamento alle apparecchiature informatiche**.

4. Qualora dovesse essere rilevato un **comportamento difforme da quanto previsto dalle leggi** sulla **pornografia** e/o **pedofilia**, o sulla **privacy**, l'utente sarà allontanato interrompendo l'accesso in corso, e gli sarà vietato il successivo accesso al locale del PAAS.
5. Sono, inoltre, **proibite** attività: di "*hacker*" (esplorazione e messa a prova di un sistema informativo a scopo ludico) , di "*cracker*" (stessa attività a scopo di lucro), di "*phishing*" (truffe realizzata attraverso Internet inviando e-mail simili a quelle di banche o siti e-commerce), di "*spamming*" (invio indiscriminato di messaggi di posta elettronica e/o newsletter) e qualsiasi altra **attività che porti danno verso terzi** compiuta attraverso la rete internet e le postazioni all'interno dei PAAS.
6. Qualora si rilevasse un comportamento di particolare gravità il nominativo dell'utente sarà comunicato alle competenti autorità di Polizia e nello specifico **Polizia Postale e delle Comunicazioni**
7. Ogni **utente** è e rimane **responsabile**, in sede civile e penale, per ogni reato o danno che possa arrecare al Comune, all'Associazione o a terzi durante l'uso della postazione.
8. L'utente è tenuto a **rispettare le leggi sulla sicurezza** dei sistemi informatici e sulla tutela dei dati personali.
9. L'utente deve rispettare la privacy degli altri utenti mentre stanno usando le altre postazioni, non interferendo né nel lavoro né nell'utilizzo delle attrezzature.
10. L'utente è responsabile della **riservatezza dei suoi dati personali**, il PAAS e i suoi operatori declinano ogni responsabilità per quanto concerne la riservatezza e la protezione dei dati eventualmente immessi dall'utente.
11. L'utente è tenuto a un uso della postazione consono all'ambiente in cui si svolge il servizio.

Art. 15 Responsabilità e obblighi dell'operatore

1. La responsabilità dei contenuti informativi ricavabili da internet ricade su ogni singolo produttore; spetta dunque all'utente vagliare criticamente la qualità delle notizie reperite.
2. Gli operatori dei PAAS non hanno il controllo delle risorse disponibili in rete, né la conoscenza di ciò che internet può mettere a disposizione del pubblico e quindi **non** sono da ritenersi in alcun modo **responsabili** per i contenuti offerti.
3. L'amministrazione comunale e gli operatori dei PAAS non sono responsabili di eventuali infrazioni o reati nei quali possano incorrere gli utenti del servizio.
4. L'operatore è **tenuto a registrare le presenze** degli utenti sul registro cartaceo od informatico che sarà fornito dalla Regione o dal Comune in ottemperanza alle normative vigenti, indicando data e ora di inizio e fine di ciascuna sessione e gli estremi del documento di identità.
5. L'operatore è tenuto ad utilizzare correttamente il **sistema di monitoraggio utenti** di Regione Toscana. Qualora venga utilizzato un sistema di monitoraggio diverso da quello regionale (solo per motivate ragioni e concordato con Regione Toscana) è fatto obbligo di inviare trimestralmente a Regione Toscana un report di sintesi degli accessi e degli utenti, utilizzando un format concordato con Regione Toscana stessa.

6. L'operatore è altresì **tenuto a custodire** il registro delle **presenze e le copie dei documenti** di identità in modo da salvaguardare la privacy dei vari utenti.
7. L'operatore è tenuto a partecipare **alle occasioni formative** promosse dai soggetti promotori del progetto e il Comune e l'Associazione gestore devono favorirne la partecipazione.
8. L'operatore deve accedere al sistema di monitoraggio e al portale di servizio esclusivamente con le proprie credenziali, che saranno rilasciate da Regione Toscana solamente dopo una formazione mirata da parte dell'animatore territoriale di riferimento. Il referente di un Paas non potrà quindi abilitare all'accesso nuovi operatori senza l'adeguata formazione richiesta.

Art. 16 Utenti minori

1. I **minori di anni 15** possono accedere al PAAS **solo** se **accompagnati e/o autorizzati dai genitori, da insegnanti o da chi ne fa le veci**. Questi ultimi vengono registrati, provvedono alla sorveglianza dei minori e sono responsabili dell'utilizzo del PAAS.

2. Gli utenti di età inferiore ai 15 anni possono utilizzare il servizio solamente in **maniera totalmente assistita** da un familiare, o da un insegnante e/o dall'operatore in modo da garantire la tutela intellettuale e educativa, la sicurezza personale, la sicurezza finanziaria del minore e dei genitori, nonché la sicurezza legale del minore .

Ricordiamo che qualora un minore, non accompagnato e/o autorizzato dal genitore, o da insegnante e non identificato, quindi autorizzato dall'operatore PAAS stesso ad utilizzare internet da solo, si rendesse responsabile di una navigazione illecita, l'operatore ne sarebbe in qualche misura coinvolto **per omesso controllo**

3. I **15 – 18enni** vengono registrati ed identificati con un **documento valido**. Non sono da considerarsi validi documenti quali abbonamento autobus, libretto scolastico per le giustificazioni o documenti privi di fotografia. Ricordiamo che, diversamente dai minori 14enni, i 15 - 18enni, **sono sanzionabili** pur godendo ancora di un regime particolare, la giurisdizione che li riguarda viene applicata dal tribunale dei minori e non da quello ordinario.

Art. 17 Adesione alla Rete dei PAAS

Possono richiedere di aderire alla Rete dei PAAS tutti gli Enti nel cui territorio si intenda aprire la sede di un punto PAAS e che ritengono di avere strumentazione e requisiti idonei indicati nell'articolo 19. Si considerano soggetti attivi anche le Associazioni gestori del punto. I soggetti che aderiscono alla Rete dei Paas si impegnano al rispetto del presente regolamento e agli obiettivi propri del progetto regionale e dell'Agenda Digitale Toscana.

L'adesione alla Rete dei PAAS avviene attraverso specifica domanda approvata dal dirigente regionale responsabile del progetto. La domanda dovrà essere completa e contenere le indicazioni su soggetti gestori del servizio (enti, associazioni, operatori), su sedi, su strumentazioni e caratteristiche specifiche del punto Paas del quale si richiede l'adesione.

La Regione Toscana si riserva di valutare, a garanzia dello stesso servizio, i requisiti di idoneità del punto PAAS, il mantenimento nel tempo dei livelli di qualità e di efficienza del servizio erogato, il rispetto nell'effettuare il monitoraggio richiesto. La Regione Toscana si riserva altresì, previa motivazione, di escludere dalla Rete dei Paas un punto che venisse a perdere caratteristiche stimate.

Alla valutazione regionale positiva fa seguito la sottoscrizione del contratto/convenzione ai fini della specifica erogazione del servizio nel punto prescelto.

Si considera avviato un punto PAAS solo dopo aver svolto un'adeguata formazione del personale e l'attivazione della procedura di monitoraggio.

Art. 18 Finalità dell'idoneità ed eventuale processo di accreditamento

Il procedimento di accreditamento può essere attivato da Regione Toscana a seguito di specifico bando con tempi e modalità diverse. Ha lo scopo di valutare/controllare i livelli di efficacia / efficienza e i livelli di inclusione e promozione sociale degli interventi all'interno ai PAAS e garantire il mantenimento nel tempo dell'erogazione del servizio con i livelli minimi di qualità. L'ammissione al processo di accreditamento dovrà conseguentemente essere richiesta da tutti i punti che fanno parte della Rete dei PAAS o ne vogliono far parte.

L'accREDITAMENTO, a seguito di specifico bando, diventerà requisito indispensabile per la partecipazioni dei PAAS a progetti e finanziamenti da parte di Regione Toscana e di altri soggetti aderenti a RTRT, sarà inoltre l'elemento garante di livelli qualitativi, indispensabile per poter partecipare a qualsiasi intervento che intenda promuovere operazioni di sponsorizzazioni private.

Art. 19 Requisiti per l'idoneità all'adesione alla Rete dei PAAS

1. I requisiti richiesti per aderire alla Rete dei PAAS, o al suo eventuale procedimento di accreditamento, sono divisi tra requisiti di idoneità formale, requisiti di efficacia/efficienza e requisiti di penetrazione e inclusione sociale.

2. I soggetti che aderiscono devono mantenere nel tempo gli standard di qualità richiesti e specializzazioni dichiarate a meno che non ne sia stata fatta motivata variazione.

Requisiti di idoneità formale

Questi requisiti sono i requisiti di conformità formale e di funzionamento, presenti e richiesti nella fase iniziale del progetto e dal contratto di servizio (presentazione della domanda, sottoscrizione del contratto/convenzione, partecipazione alla formazione, attivazione del monitoraggio), o dettagliati in un successivo avviso di accreditamento.

Requisiti di efficacia/efficienza

I requisiti di efficacia/efficienza comportano il mantenimento di una consistente media di accessi mensili, l'effettuazione di iniziative promozione locale dei PAAS e la garanzia del mantenimento di visibilità dei PAAS, nonché la registrazione degli utenti e l'utilizzo del sistema di monitoraggio predisposto da Regione Toscana come richiesto dal contratto di servizio.

Requisiti di penetrazione e inclusione sociale

Il mantenimento dei requisiti di penetrazione e inclusione sociale comprende lo svolgimento all'interno dei PAAS di attività di carattere generale ripetibili in ogni sede del territorio toscano e ad attività di carattere specialistico, che ne favoriscono la connotazione e l'identificazione di target .

Tutti i PAAS si impegnano a programmare e svolgere almeno una attività di animazione specifica finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi e gli argomenti inerenti il progetto e correlate con le attività di penetrazione e inclusione sociale cui il PAAS intende aderire.

Le attività a carattere generale e quelle a carattere specifico possono essere aggiunte o sostituite in base alle esigenze dell'utenza, i cambiamenti di programmazione dovranno essere concordati con l'Ente e le indicazioni delle variazioni dovranno essere comunicate a Regione Toscana con le dovute motivazioni.